

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 28 Gennaio 2019

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 5/2019

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTE

A seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica e dell'entrata in vigore da luglio 2018 delle nuove regole per la detrazione dell'Iva e del costo per gli acquisti di carburante (vedi ns. Circolare 9/2018) di seguito riepiloghiamo le informazioni utili per gestire correttamente gli acquisti di carburante.

Consumatori finali (persone fisiche). Nulla cambia per chi non ha partita Iva. Le norme esonerano dall'obbligo di fatturazione previsto per le operazioni rilevanti ai fini Iva, le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione per quei clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. Tutto è come prima, salvo se si chiede esplicitamente la fattura, che ora è elettronica.

Pagamento tracciato. Il rifornimento si può ancora pagare in contanti. Quel che dal 1° luglio 2018 è cambiato non è il divieto di utilizzo del denaro contante per acquistare la benzina per la propria auto o l'auto aziendale, bensì le conseguenze del pagamento "cash", che riguardano solo i soggetti titolari di partita Iva: solo pagando con mezzi tracciati (quindi diversi dal contante) si può detrarre l'Iva e dedurre il costo ai fini delle imposte. Si noti che la Guardia di Finanza ha annunciato (circolare 1/2019) severi controlli per contrastare le frodi Iva nel settore della distribuzione dei carburanti.

Gli strumenti di pagamento ritenuti idonei per la detrazione Iva e per la deducibilità ai fini delle imposte dirette (provvedimento dell'agenzia delle Entrate 73203/2018) sono:

- assegni, bancari e postali, circolari e no;
- vaglia cambiari e postali;
- strumenti di pagamento elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale;
- le carte di debito, di credito, prepagate;

- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente (ad esempio card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, eccetera).

Targa e chilometraggio. Per dedurre il costo di acquisto di carburante ai fini delle imposte sui redditi e per detrarre l'Iva, non basta però pagare con strumenti di pagamento tracciati. La legge (articolo 164 del Tuir) e la circolare 8/E/2018 prevedono la presenza degli ulteriori elementi che dimostrino «inerenza», «competenza» e «congruità» della spesa con l'attività svolta dal soggetto passivo. Per dimostrare quindi quanto richiesto dalla normativa, sarà necessario che le fatture elettroniche riportino i dati della targa del veicolo rifornito e i chilometri percorsi (elementi che fino al 31/12/18 erano indicati nella carta carburante). Questi dati possono essere esposti nel campo «AltriDatiGestionali» del file Xml:

- nel campo «TipoDato» occorre inserire la dicitura «TARGA» oppure «KILOMETRI» per identificare la tipologia di informazione;
- nel campo «RiferimentoTesto», vanno indicati rispettivamente il numero della targa o dei chilometri.

Al self service. L'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2018 ha chiarito che nell'ipotesi di rifornimento in mancanza di personale, ai fini della fatturazione si devono conservare i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare successivamente ai gestori. Quindi, una volta finito il rifornimento, il cliente deve ricordarsi di effettuare il pagamento in modo tracciabile (in uno dei modi citati più sopra) e ritirare la ricevuta rilasciata dal distributore self service. Questa ricevuta vale come documento di trasporto (Ddt) da inserire nella fattura differita da chiedere al distributore. Esistono anche delle app che consentono, nel caso non fosse presente il gestore dell'impianto, di richiedere la fattura digitando il codice riportato sulla ricevuta del sistema automatico del self service.

Attualmente, però, non tutti i distributori si sono tecnologicamente adeguati a predisporre le fatture dialogando con l'app del cliente. Nel corso del convegno del 15 gennaio 2019, organizzato presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Agenzia ha chiarito che, se a seguito di richiesta della fattura il distributore non la emette perché assente o perché non attrezzato, è possibile emettere un'autofattura elettronica (in base all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/97), compilando le sezioni anagrafiche del cedente e del cessionario rispettivamente con i dati del distributore e con i propri dati (tipo documento TD20).

QR Code. Per evitare la fila alla stazione di servizio e per facilitare il benzinaio nella predisposizione della fattura elettronica, è possibile presentare il QR code che sintetizza i dati essenziali per l'intestazione della fattura (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, codice destinatario o Pec, numero di partita Iva e codice fiscale). Il QR code si può generare accedendo al sito «Fatture e Corrispettivi» dell'agenzia delle Entrate oppure utilizzando le app delle compagnie.

Acquisto da parte del dipendente. In caso di rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro, se il

pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento ricordato prima, sempre riconducibile al dipendente), affinché il datore di lavoro possa dedurre la spesa è necessario che gli rimborsi il relativo ammontare avvalendosi di una delle modalità individuate dalla legge (la 205/2017): ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione. Il dipendente dovrà chiedere al distributore di emettere la fattura elettronica indicando i dati del datore di lavoro e chiedendo di riportare la targa dell'automezzo.

Buoni mono/multi-uso. Se la compagnia petrolifera emette buoni/carte carburante che consentono al cliente di rifornirsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia (monouso) l'operazione andrà documentata con l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Se invece il buono/carta consente di rifornirsi presso plurimi impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori ovvero consente l'acquisto di più beni e servizi (multiuso), si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva (articolo 2, comma 3, lettera a, del Dpr 633/1972) né a fatturazione in forma elettronica.

Acquisti misti. Se insieme al rifornimento di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l'impianto stradale di distribuzione si decide di eseguire qualche intervento all'automobile (riparazione/sostituzione parti, lavaggio, eccetera) o di effettuare un acquisto (caramelle, caffè ecc.), la fattura sarà cumulativa di tali operazioni e pertanto elettronica (circolare 8/E del 2018, paragrafo 1.1).

Contratti di netting. Con le carte utilizzate nei contratti di netting, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Nei contratti di netting, la fattura è emessa in un momento successivo a quello di rifornimento e deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell'impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest'ultima nei confronti dell'acquirente il carburante.

Attenzione: nelle fatture elettroniche che le società petrolifere emettono nei confronti dell'acquirente, devono essere indicati la targa del veicolo e i km ai fini della deducibilità, per dimostrare inerenza e congruità della spesa.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl